



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 332 del 29/10/2020

Proponente: Il Direttore UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Oggetto: PRESA D'ATTO VERBALE ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE IN APPLICAZIONE DEL CCNL COMPARTO SANITA' DEL 21/05/2018- BIENNIO 2020/2021.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 30/10/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE
Luigia Infante - UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA
Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: PRESA D'ATTO VERBALE ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE IN APPLICAZIONE DEL CCNL COMPARTO SANITA' DEL 21/05/2018- BIENNIO 2020/2021.

Direttore UOC GESTIONE RISORSE UMANE

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che

- in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Sanità relativo al triennio 2016-2018;
- l'art. 8 del suddetto CCNL disciplina le modalità di svolgimento della contrattazione integrativa aziendale nonché i soggetti sindacali titolari e le materie oggetto della stessa;

Considerato che

- nel corso degli incontri tenutisi in data 03/03/2020, 27/04/2020, ripresi a seguito del superamento della prima fase dell'emergenza pandemica in data 30/07/2020, 14/09/2020, 01/10/2020 e 09/10/2020, gli argomenti all'ordine del giorno hanno avuto ad oggetto:
 - o i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo di ciascuno dei due fondi di cui all'art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) e art. 81 (Fondo premialità e fasce) del CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018;
 - o i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;
 - o i criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche;
 - o i criteri per l'attribuzione dei trattamenti accessori, con particolare riferimento all'utilizzo delle risorse per il lavoro straordinario ed eventuali progetti incentivanti;
- all'esito di questi incontri, in data 13/10/2020, è stato sottoscritto, in sede di Delegazione Trattante, l'Accordo Integrativo Aziendale, in applicazione del CCNL Comparto sanità del 21/05/2018;

Considerato altresì che,

- l'accordo summenzionato prevede la richiesta congiunta di un tavolo tecnico regionale, unitamente alla Commissione Regionale Fondi per ottenere una rivisitazione dei fondi aziendali al fine di allinearli, in rapporto al numero di personale, quantomeno alla media di quelli delle altre AORN campane, in modo da pervenire alla regolarizzazione dei fondi al 31/12/2019, all'esito della quale poter procedere all'individuazione dei criteri per la ripartizione delle somme oggetto della contrattazione decentrata;
- demanda alla UOC Gestione Risorse Umane l'attivazione della procedura per l'avvio della prova selettiva per l'attribuzione della fascia economica superiore nel rispetto delle norme dettate dal Regolamento approvato con deliberazione n. 394 del 14/06/2018 e dei criteri contenuti nell'Accordo Integrativo Aziendale;

Ritenuto di dover prendere atto dell'Accordo Integrativo Aziendale sopra citato;

Deliberazione del Direttore Generale

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia

PROPONE

1. di prendere atto dell'Accordo Integrativo Aziendale, sottoscritto in data 13/10/2020, in sede di Delegazione Trattante, in applicazione del CCNL Comparto sanità del 21/05/2018 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di inviare copia del presente atto alla Commissione Regionale per il monitoraggio della spesa del personale del S.S.R. istituita con DCA n.11 del 23.02.2017 (già organismo regionale istituito dal decreto n.72 del 02.12.2010 e ss.mm. e ii. per l'esatta esecuzione del decreto n. 63 del 22.10.2010) ed alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale con la richiesta di un tavolo tecnico regionale per ottenere una rivisitazione dei fondi aziendali;
3. di dare mandato alla UOC Gestione Risorse Umane per l'attivazione della procedura per l'avvio della prova selettiva per l'attribuzione della fascia economica superiore, nel rispetto delle norme dettate dal Regolamento approvato con deliberazione n. 394 del 14/06/2018 e dei criteri contenuti nell'Accordo Integrativo Aziendale;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed alla UOC Gestione Economico Finanziaria;
5. di procedere, in applicazione del D.Lgs. 196/2013 e ss.mm.e ii., alla pubblicazione del presente atto;
6. di rendere la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.

Il Dirigente amministrativo

Dott. Antonio De Falco

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Dr.ssa Luigia infante

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

nominato con D. P. G. R. C. n 76 el 10/06/2020

insediatosi con giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC GRU, Dr.ssa Luigia Infante;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Annecchiarico

Il Direttore Amministrativo Avv.to Amalia Carrara

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

PRENDERE atto dell'Accordo Integrativo Aziendale, sottoscritto in data 13/10/2020, in sede di Delegazione Trattante, in applicazione del CCNL Comparto sanità del 21/05/2018 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

INVIARE copia del presente atto alla Commissione Regionale per il monitoraggio della spesa del personale del S.S.R. istituita con DCA n.11 del 23.02.2017 (già organismo regionale istituito dal decreto n.72 del 02.12.2010 e ss.mm. e ii. per l'esatta esecuzione del decreto n. 63 del 22.10.2010) ed alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale con la richiesta di un tavolo tecnico regionale per ottenere una rivisitazione dei fondi aziendali;

DARE mandato alla UOC Gestione Risorse Umane per l'attivazione della procedura per l'avvio della prova selettiva per l'attribuzione della fascia economica superiore nel rispetto delle norme dettate dal Regolamento approvato con deliberazione n. 394 del 14/06/2018 e dei criteri contenuti nell'Accordo Integrativo Aziendale;

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed alla UOC Gestione Economico Finanziaria;

PROCEDERE, in applicazione del D.Lgs. 196/2013 e ss.mm.e ii., alla pubblicazione del presente atto;

RENDERE la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.

Il Direttore Generale

Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

Elenco Presenze riunione sindacale Area Comparto del 13/10/2020
da allegare al Verbale

L'anno 2020, il giorno 13 del mese di **ottobre**, alle ore 12:00, presso l'Aula Magna dell'Edificio A dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, sono presenti

per la Delegazione trattante di parte pubblica:	
il Direttore Generale, dr. Gaetano Gubitosa;	
il Direttore Amministrativo, avv. Amalia Carrara;	
il Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane, dr.ssa Luigia Infante ; Antonio De Falco	
il Direttore U.O.C. Programmazione e Controllo di Gestione, dr. Tommaso Sgueglia;	
il Segretario verbalizzante, dr. Pasquale Cecere.	

Componenti delegazione trattante parte sindacale

NURSING UP	Folgeri Pasquale	
	Giaquinto Angelo	
	Golino Vincenzo	
	Iorio Vincenzo	
	Cusano Nicola	
	Ferraro Gaetano	
	Abbate Marta	
	Valentino Carmela	
	Vignone Eduardo	
	Laudisio Maria Rosaria	
CGIL FP	Talente Gerardo	
UIL FPL	Alaia Maria	
	Corvino Nicola	
	Piscitelli Gelsomina	
CISL FP	Mastropietro Antonietta	
	Carfora Lettieri Salvatore	
	Manna Filomena	
FIALS	Zevi Raffaele	
	Prata Giuseppe	
	D'Angelo Pasquale	

per i Rappresentanti Territoriali

NURSING UP	Rosa Nuzzo	
USB P.I.		
CGIL FP	Pasquale Manna	
CGIL FP	Luigi Capaccio	
UIL FPL Francesco Di Lucia	Domenico Vitale	
CISL FP	Nicola Cristiani	
FIALS	Salvatore Stabile	



Verbale di riunione sindacale Area Comparto del 13/10/2020

L'attestazione delle presenze, mediante sottoscrizione, è allegata in elenco al presente Verbale.

Ordine del Giorno: discussione e approvazione accordo integrativo aziendale.

Il segretario verbalizzante attesta che l'incontro odierno ha subito due rinvii, dal 09/10/2020 al 12/10/2020 fino ad oggi. La data riportata sull'accordo integrativo "09/10/2020" è da intendersi "13/10/2020".

Alle ore 12:15 il **Direttore Generale** introduce la discussione e comunica ai presenti di aver riportato sulla bozza originaria dell'accordo quanto concordato nel precedente incontro. Interviene la sig.ra **Rosa Nuzzo**, Nursing Up, la quale chiede di fare una osservazione sulla progressione orizzontale in modo specifico sulla previsione del possesso dei *titoli*. Ritiene che sarebbero penalizzati i dipendenti con maggiore anzianità di servizio rispetto a quelli più giovani. Il D.G. precisa che il regolamento prevale sull'accordo che può essere integrato, ma non in contraddizione col regolamento. Le altre OO.SS. concordano. La **Nuzzo** fa una seconda osservazione riguardo le progressioni verticali e asserisce che la previsione di stabilire un tavolo tecnico per discuterne l'attuazione entro dicembre 2020 non è riportata nel documento. Il D.G. rileva che tale condizione è prevista a pagina 9. all'ultimo capoverso del punto 6). Prende la parola il sig. **Franco Di Lucia** – UIL FPL – il quale ritiene che andrebbe meglio specificato, soprattutto sulla certezza della conclusione. Il D.G. si sofferma su quest'ultimo aspetto e comunica di non poter dare garanzie sulla conclusione vista l'esiguità di risorse umane da impegnare, ma ritiene di impegnarsi per l'avvio dei lavori di cui trattasi. Trova concorde le OO.SS.

Chiede la parola il dr. **Salvatore Stabile** – FIALS – il quale chiede due piccole modifiche alla bozza dell'accordo di forma e non di sostanza. Il D.G. accorda parzialmente e provvede alla modifica.

Chiede la parola il dott. **Luigi Capaccio** – CGIL FP – il quale precisa di avere letto con attenzione il documento all'*OdG* ritenendolo puntuale ed esaustivo e che l'O.S. che rappresenta ritiene di condividerlo ed approvarlo. Chiede di apportare una modifica a pagina 2. Il D.G. annota la sostituzione richiesta e si impegna a concludere la procedura della progressione economica orizzontale entro il 31/12/2020.

Riprende la parola **Di Lucia**, il quale introduce l'argomento progressioni verticali. Al termine di una ampia discussione con tutte le OO.SS. si concorda l'avvio delle procedure di un Avviso interno senza l'istituzione di un tavolo tecnico al prossimo incontro utile.

Il D.G. apporta le modificazioni concordate in data odierna con tutte le OO.SS. e si procede alla sottoscrizione, all'unanimità, dell'**Accordo Integrativo Aziendale in Applicazione del CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018 – Biennio 2020/2021**, allegato e parte integrante e sostanziale del presente verbale, mentre l'atto originale, ultimate tutte le sottoscrizioni, verrà protocollato a cura del segretario verbalizzante, custodito presso la U.O.C. Gestione Risorse Umane e pubblicato nella sezione dedicata del sito *internet* aziendale.

L'incontro si conclude alle ore 13:45 circa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Reg. di Amm.

Delegazione Trattante

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta

via Palasciano 81100 - Caserta

e-mail: delegazionetrattante@ospedale.caserta.it

Carri W

Carri W
Carri W
Carri W



**ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE
IN APPLICAZIONE DEL CCNL COMPARTO SANITA' DEL 21/05/2018
Biennio 2020/2021**

Allegato al verbale del 09/10/2020

1. PREMESSA

Il presente accordo è stato elaborato nel rispetto del CCNL del Comparto Sanità per il periodo 2016-2018, sottoscritto il 21/05/2018, nonché delle disposizioni contrattuali antecedenti, ove non espressamente disapplicate.

Il presente Accordo integrativo ha durata biennale (2020/2021) e si riferisce alle materie di cui all'art. 8, comma 5 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) del CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018, con particolare riferimento:

- ai criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo all'interno di ciascuno dei due fondi di cui agli artt. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) e 81 (Fondo premialità e fasce) del CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018;
- ai criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;
- ai criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche;
- ai criteri per l'attribuzione dei trattamenti accessori, con particolare riferimento all'utilizzo delle risorse per il lavoro straordinario e ad eventuali progetti incentivanti.

2. RISORSE DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NEL biennio 2020-2021

2.1 Determinazione Fondi

Con deliberazione del C.S. n. 308 del 17/12/2019, in base alle linee di indirizzo di cui al DCA 98/2018, sono stati determinati i fondi, anno 2019, dell'area comparto dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano, che assumono la seguente consistenza

ANNO 2019 – Fondo Condizioni di Lavoro e Incarichi – art. 80 CCNL 21/05/2018	€uro
Comma 2.a) - Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno	2.612.513,00
Comma 2.b1) - Risorse destinate alle indennità di funzione dei titolari di posizione organizzativa e delle funzioni di coordinamento	233.982,51
Comma 2.b2) - Risorse destinate alla corresponsione del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale	732.492,32
Comma 2.b3) - Risorse destinate alla corresponsione dell'indennità professionale specifica	317.239,87
Comma 2.c) - Retribuzioni individuali di anzianità annuali del personale cessato - anno 2018	45.562,00
Comma 3.a) - Incremento di € 91,00 per ogni unità di personale presente al 31/12/2015 Area Comparto (944 unità)	85.904,00
Totale Fondo condizioni di lavoro e incarichi	4.027.694,00

ANNO 2019 – Fondo Premialità e Fasce – art. 81 CCNL 21/05/2018	€uro
Comma 2.a) - Risorse destinate al finanziamento delle fasce retributive del precedente Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica	2.211.645,26
Comma 2.b) - Risorse stabili del precedente Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali	544.013,00
Comma 3.a) - Incremento fasce	54.694,00
Comma 4.a) - Ratei RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente non corrisposti	25.666,74
Totale Fondo Premialità e fasce	2.836.019,00
Totale Fondi Area Comparto Anno 2019	6.863.713,00



Handwritten signature and a circular postmark.

Successivamente con deliberazione C.S. n. 503 del 15/05/2020 l'Azienda ha preso atto della relazione sulla determinazione dei fondi contrattuali 2019 redatta dalla Commissione Regionale per il Monitoraggio della Spesa del Personale e ha provveduto per l'effetto alla rideterminazione per l'anno 2019 della dotazione dei fondi contrattuali, da destinare anche alla contrattazione integrativa, anche dell'area comparto. I fondi rideterminati, trasmessi al Collegio Sindacale che non ha rilevato anomale, per l'anno 2019, assumono la seguente consistenza:

ANNO 2019 – Fondi Area Comparto CCNL 21/05/2018	€uro
Fondo art. 80 – Condizioni di Lavoro e Incarichi	4.027.239
Fondo art. 81 – Premialità e Fasce	2.837.370
Totale Fondi Area Comparto Anno 2019	6.864.609

Con Deliberazione del commissario 521 del 22/05/2020, come da indicazioni della Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania di cui alla comunicazione prot. n. 164796 del 23/03/2020, sono stati determinati in via provvisoria i fondi dell'area Comparto Anno 2020 che assumono la seguente consistenza:

ANNO 2020 – Fondi Area Comparto CCNL 21/05/2018 Provvisori	€uro
Fondo art. 80 – Condizioni di Lavoro e Incarichi	4.028.455
Fondo art. 81 – Premialità e Fasce	2.826.148
Totale Fondi Area Comparto Anno 2020	6.854.603



Le OO.SS. prendono atto della determinazione fondi 2019, così come strutturati dall'AORN nel rispetto delle indicazioni regionali.

2.2 Impiego Fondi ultimi 5 anni 2015-2019

Le tabelle sottostanti illustrano gli importi dei fondi utilizzati come risultanti dal trattamento economico della UOC GRU e dalla contabilizzazione delle retribuzioni nella Contabilità Aziendale della UOC GEF.

ANNO 2015 – Utilizzo Fondi Area Comparto	Deliberato Aggiornato	Erogato in competenza	Erogato anni successivi	Accantonato	Saldo
Posizione	3.563.411	3.059.087		504.324	0
Disagio	2.612.513	4.248.000	0	0	-1.635.487
Incentivazione	554.983	555.678		0	-695
Totale Utilizzo Fondi Anno 2015	6.730.907	7.862.765		504.324	-1.636.182

ANNO 2016 – Utilizzo Fondi Area Comparto	Deliberato Aggiornato	Erogato in competenza	Erogato anni successivi	Accantonato	Saldo
Posizione	3.560.813	3.007.083		553.730	0
Disagio	2.612.513	3.360.000	58.043	0	-747.487
Incentivazione	551.564	486.342		65.222	0
Totale Utilizzo Fondi Anno 2016	6.724.890	6.853.425		618.952	-747.487



ANNO 2017 – Utilizzo Fondi Area Comparto	Deliberato Aggiornato	Erogato in competenza	Erogato anni successivi	Accantonato	Saldo
Posizione	3.520.450	3.125.372		0	395.078
Disagio	2.612.513	3.283.050	94.600	0	-670.537
Incentivazione	544.013	481.719		62.294	0
Totale Utilizzo Fondi Anno 2017	6.676.976	6.890.142		62.294	-275.459

ANNO 2018 – Utilizzo Fondi Area Comparto	Deliberato Aggiornato	Pagato	Pagato dopo chiusura bilancio	Accantonato	Saldo
Fondo art. 80 – Condizioni di Lavoro e Incarichi	3.910.788	5.002.523	192.500		-1.091.735
Fondo art. 81 – Premialità e Fasce	2.805.674	2.269.661		64.488	471.525
di cui per Fasce+RIA	2.261.661	1.790.135			471.526
di cui per Premialità	544.013	479.525		64.488	0
Totale Utilizzo Fondi Anno 2018	6.716.462	7.272.184		64.488	-620.210

ANNO 2019 – Utilizzo Fondi Area Comparto	Deliberato Aggiornato	Pagato	Pagato dopo chiusura bilancio	Accantonato	Saldo
Fondo art. 80 – Condizioni di Lavoro e Incarichi	4.027.239	5.303.528			-1.276.289
Fondo art. 81 – Premialità e Fasce	2.837.370	1.818.707		439.537	579.126
di cui per Fasce	2.211.645	1.650.907			560.738
di cui Incremento fasce + RIA	81.712			63.324	18.388
di cui per Premialità	544.013	167.800		376.213	0
Totale Utilizzo Fondi Anno 2019	6.864.609	7.122.235		439.537	-697.163


Il DCA 63 del 22/10/2010 impone alle aziende sanitarie l'obbligo di monitorare mensilmente l'andamento dei fondi contrattuali adottando tutte le misure idonee affinché gli importi delle voci correlate ai fondi siano riportati entro l'ammontare dei fondi deliberati qualora sfiorati.


Con l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, che all'art. 11 ha provveduto a modificare la disciplina dell'art. 40 del D.Lgs.165/2001, è fatto obbligo di garantire l'equilibrio della spesa relativa ai fondi destinati alla contrattazione decentrata.

In tale ottica:

- per l'anno 2015 con nota prot. 20176 del 28/10/2016 a firma della Commissione Straordinaria si comunicava alla Direzione Generale della Tutela della Salute di poter procedere al recupero solo nei limiti delle economie generatisi per la minor spesa su alcuni fondi e che la maggior spesa si era resa necessaria ed indispensabile per garantire l'ordinaria attività assistenziale. Veniva altresì sottolineato come lo sfioramento del fondo disagio dell'area comparto fosse una costante strutturale dell'AORN atteso che l'importo del fondo in questione fosse storicamente insufficiente a garantire un adeguato standard dei LEA. La somma utilizzabile per la copertura parziale, nell'ambito dei fondi dell'area Comparto, come risultante dalle somme corrisposte dalla UOC GRU e dai dati del bilancio 2015, ammonta a € 504.324.

Per l'anno 2016, con comunicazione prot. n. 11424 del 29/05/2017 a firma del Direttore Generale ff, confermando le argomentazioni relazionate per il 2015, si rappresentava che per le stesse non era stato possibile realizzare riduzioni di spesa nell'anno 2016.





- La relazione trasmessa ai competenti organi regionali per l'anno 2017, con nota prot. 22152 del 23/08/2018, evidenziava come la maggior somma corrisposta rispetto a quanto deliberato per il fondo del disagio fosse il risultato della scarsità del numero di dipendenti necessario a garantire le assenze improvvise e non programmabili non copribili con impiego di ulteriore lavoro somministrato, turnistica comunque necessaria a garantire le prestazioni emergenziali e indifferibili, come evidente dalle unità operative che principalmente hanno fatto ricorso all'istituto. A consuntivo 2017 l'AORN ha comunque provveduto a ripianare lo sfioramento complessivo per oltre 370 €/000 mediante le economie di altri fondi e ciò ha consentito che il maggior utilizzo fosse solo di € 275/000 circa a seguito anche della rideterminazione dei fondi. Nella stessa relazione veniva ribadito come i fondi aziendali dell'area comparto dell'AORN di Caserta risultano storicamente sottoquantificati rispetto alla media regionale. Infatti, rapportando mediamente i fondi di altre AA.OO. al numero di personale di comparto dell'Azienda, l'ammontare risultava nettamente superiore; paragonate alle stesse condizioni nessun sfioramento si sarebbe verificato. Si sottolineava come l'esiguità dei fondi aziendali fosse tale che, nel corso dell'ultimo decennio, questa AORN non era riuscita mai ad attribuire un incremento orizzontale (es. attribuzione fasce).
- Anche per il consuntivo 2018, come previsto dalla normativa, D.Lgs 165/2001, modificato dal D.lgs 75/2017 l'AORN, ha impiegato le economie derivanti dalle voci rientranti nell'art 81. Del CCNL, per ridurre lo sfioramento della maggiore spesa per lavoro straordinario. Quanto rappresentato per il 2017, in merito al necessario ricorso all'istituto, è stato confermato agli uffici regionali anche per il 2018.

Alle argomentazioni rappresentate e trasmesse agli organi preposti regionali non è pervenuto nessun riscontro, né alcuna relazione e/o rilievo in merito a concessioni o tempistiche di recupero o di riconoscimento di somme integrative dei fondi a copertura della necessità di garantire i LEA con un numero di personale inferiore a quelli che sono i parametri minimi previsti dallo stesso DCA 67/2016.

Pertanto, prima di procedere ad ogni eventuale contrattazione con conseguenze strutturali, ferma restando la necessità di garantire l'equilibrio dei fondi annuali, è doveroso procedere in via cautelativa ad una programmazione del recupero delle somme erogate oltre il limite, anche se sono state necessarie solo per garantire nel corso degli anni l'erogazione dei Livelli Minimi di Assistenza e la strutturazione dei fondi è ben al di sotto della media, in termini assoluti e pro-capite, di quella di altre aziende ospedaliere.


L'eccedenza delle somme erogate rispetto a quelle deliberate nell'ultimo quinquennio è quella rilevabile dalle schede sopra dettagliate e ammonta a complessivi € 3.976.501. Di tali somme risultano accantonate ancora a bilancio, come si evince dalle tabelle, per gli anni 2015-2018 € 1.250.058. Tali somme dovranno essere impiegate a copertura parziale già nell'anno 2020. Per la restante quota, si dovrà ricorrere secondo quanto previsto dal D. Lgs 75/2017, e cioè al recupero per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento pari a cinque. Secondo la norma, infatti, al fine di non pregiudicare però l'ordinata prosecuzione dell'attività aziendale la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità, previa certificazione degli organi di controllo, può essere corrispondentemente incrementato.

⁶Considerata l'esiguità dei fondi, ed in particolare di quello della premialità, è ipotizzabile un recupero in un numero di annualità minimo non inferiore a 10.

Al netto nel recupero da effettuarsi nel 2020, mediante utilizzo di economie di anni precedenti e pari ad € 1.250.058, la restante somma di € 2.726.443 può essere rateizzata, a decorrere dal 2021, per numero dieci annualità di pari importo e di € 272.644.

Al riguardo le parti, considerata la scarsità del fondo disagio ed in particolare della quota per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno e volendo salvaguardare eventuali progressioni economiche orizzontali, concordano che il recupero non può che essere effettuato attraverso perseguendo preliminarmente le seguenti modalità:

50



- a) Richiesta congiunta di un tavolo tecnico regionale, unitamente alla commissione regionale fondi, per ottenere una rivisitazione dei fondi aziendali al fine di allinearli, in rapporto al numero di personale, quantomeno alla media di quelli delle altre AORN campane e ciò consentirebbe di utilizzare da subito l'adeguamento a copertura dei maggiori esporsi rappresentati resisi comunque necessari per garantire le prestazioni sanitarie da erogare per assicurare i LEA. In tal caso il reintegro potrebbe essere anche immediato;
- b) Istituzione di un tavolo tecnico bilaterale (azienda-oo.ss.) con lo scopo di individuare una corretta e adeguata assegnazione del lavoro straordinario per l'anno 2021 e successivi che tenga conto di un risparmio pari alla quota annuale da recuperare. Il costante monitoraggio mensile consentirà la realizzazione dell'effettivo contenimento, rispetto al volere massimo impiegabile, che a consuntivo sarà utilizzato a copertura dei pregressi sforamenti;
- c) Destinare eventuali maggiori incrementi di fondi straordinari non finalizzati, che potrebbero essere confermati a partire dal 2020 in modo strutturale, nel limite massimo del 50%, a copertura di maggior esborsi pregressi, liberando in tal modo la quota di premialità da destinare a tal fine.
- d) Qualora nessuna delle summenzionate modalità di copertura dovessero essere perseguite, le parti concordano che si procederà annualmente, o per gli anni in cui sarà necessario, alla destinazione di una quota, nei limiti massimi del 50%, degli importi destinati alla premialità, a copertura degli sforamenti pregressi.

2.3 Scenario biennio 2020-2021

Una volta provveduto alla regolarizzazione di fondi al 31/12/2019 secondo le modalità del paragrafo precedente, condivise dalle parti e che saranno sottoposte all'organo di controllo regionale e Collegio Sindacale, nei limiti dei fondi disponibili, a partire dall'anno corrente, è possibile procedere all'individuazione dei criteri per la ripartizione delle somme oggetto della contrattazione decentrata.


L'attribuzione ad inizio anno del budget dello straordinario nei limiti della spesa possibile, il monitoraggio al 30/06 e la proiezione al 31/12/2020, considerando tutte le maggiori somme spese per le attività collegate all'emergenza COVID_19, ad oggi non ancora quantificate nel dettaglio e riconosciute dagli organi preposti regionali, presenta una maggior spesa tendenziale di circa € 500.000, come prospettata dalla UOC GRU, che tenderebbe ad azzerarsi al netto dei costi sostenuti per emergenza COVID_19.

Relativamente ai fondi di cui all'art. 81, preso atto del costo al 30/06 e proiettato al 31/12 è da attendersi un risparmio di circa € 725.000 (comprendenti naturalmente l'economia storica generatisi sullo specifico fondo).

Tanto evidenziato, è da ipotizzare che la ripartizione delle risorse dei fondi di cui agli artt. 80 e 81 del CCNL del 21/05/2018 sulle diverse finalità per il biennio 2020 -2021 possa essere quella di cui alla tabella "fondi Anno 2020" con evidenza che l'importo di € 560.738, corrispondente al minor costo sostenuto nel 2019 nell'ambito del fondo di cui all'art. 81, potrebbe essere, nei limiti dell'equilibrio dei fondi 2020, preso come base per progressione economica orizzontale.

La maggior economia che si genera nel 2020 rispetto a quanto già generatosi nel 2019 (differenza tra il valore atteso 725.000 e 560.738) può essere messa a disposizione per l'anno 2021. Tanto sempre nel rispetto della garanzia dell'equilibrio annuale dei fondi.

Di qui la condivisione tra l'AORN e le OO.SS. dei criteri per la ripartizione delle disponibilità con particolare riferimento ai fondi dell'art. 81, dando e prendendo atto che in merito al fondo art. 80, ed in particolare relativamente allo straordinario, l'Azienda a partire dall'anno 2020 ha posto in essere misure di contenimento della spesa per farla rientrare nei limiti del deliberato.



3. PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI

3.1 Quadro normativo

Le Parti si danno atto che il quadro normativo e contrattuale vigente in materia di progressioni economiche orizzontali, per il personale del Comparto Sanità, è costituito dalle seguenti disposizioni:

- art. 8, comma 5 lett. c) del CCNL del 21/05/2018, che demanda alla contrattazione integrativa aziendale i criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche;
- art. 81, comma 6, lettera c) del CCNL del 21/05/2018, che destina – tra le altre finalità – le risorse di cui al Fondo Premialità e fasce, al netto delle somme non utilizzabili, in quanto destinate alla copertura dei differenziali retributivi del personale che abbia conseguito la progressione economica in anni precedenti, nonché al lordo delle medesime somme nuovamente utilizzabili a seguito della cessazione dello stesso personale all' *"attribuzione selettiva di nuove fasce retributive e conseguente copertura dei relativi differenziali retributivi con risorse certe e stabili"*;
- art. 35 CCNL 07/04/1999, che disciplina il sistema della progressione economica orizzontale, da integrare in sede di contrattazione integrativa aziendale, prevedendo che l'attribuzione della fascia economica successiva debba necessariamente conseguire ad una procedura selettiva idonea a dare riconoscimento ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, all'impegno ed alla qualità della prestazione individuale;
- art. 3 CCNL 10/04/2008, che prevede che, ai fini della progressione economica orizzontale, i dipendenti devono essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 24 mesi;
- art. 23 del D. Lgs. n. 150/2009 (Progressioni economiche), che testualmente dispone: *"Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione."*


3.2 Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) – Approvazione ed Avvio della Prova Selettiva

L' AORN con deliberazione n. 394 del 14/06/2018 ha adottato il regolamento aziendale in materia *"Attribuzione Fascia Economica Superiore"*. Fermo restando i principi generali e i requisiti per l'accesso alla progressione, in linea con le restanti disposizioni, le OO.SS. all'unanimità propongono, al fine di rendere più rapida la procedura selettiva, di adottare i seguenti criteri considerato che non tutti gli aventi diritti possono rientrare tra i beneficiari nel 2020:

1. Valorizzazione individuale positiva nell'anno precedente e permanenza da 24 mesi in azienda al 01/01/2020.
2. Esperienza professionale acquisita: Anzianità di servizio nella fascia di partenza – un punto per ogni anno di anzianità max 6 fascia 0, max 5 fascia1, max 4 fascia2, max 3 fascia 3, max 2 fascia 4, max 1 fascia 5). I periodi infrannuali verranno presi in considerazione in dodicesimi
3. Titoli di Studio e Formazione come da regolamento

A parità di punteggio, precedenza anagrafica.

Al fine di garantire a tutto il personale di concorrere con adeguata periodicità all'effettiva attribuzione dell'istituto contrattuale in argomento, viste le risorse disponibili, le Parti concordano sin da ora che, nel biennio 2020-2021, l'importo complessivamente da dover quantificare, come da analisi e calcoli prodotti dalla UOC gestione Risorse Umane, per il riconoscimento delle nuove fasce retributive ammonta ad euro 624.163,22, salvo eventuali rivisitazioni derivanti dagli ulteriori controlli in corso e che verranno effettuati.



Le Parti concordano, altresì, che per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sarà formulata un'unica graduatoria per l'attribuzione delle PEO, salvo eventuali integrazioni da apportare per l'anno 2021. I relativi contingenti di personale a cui potrà essere attribuita la PEO sono individuati come di seguito

N. totale dipendenti al 01/01/2020	877
N. dipendenti in possesso dei requisiti	770

Il numero dei dipendenti cui potrà essere riconosciuta la PEO nell'anno 2020 con decorrenza 01/01/2020 possono essere presumibilmente nei limiti del 50% degli aventi il diritto e comunque l'attribuzione sarà tale che l'incremento di costo che ne deriva deve rientrare nei limiti dei fondi disponibili, considerato che occorre garantire l'equilibrio complessivo dei fondi contrattuali.

Su proposta delle OO.SS., al fine di massimizzare le persone beneficiarie il 5% della premialità dell'anno in corso, come meglio quantificato al paragrafo 4.2, potrà essere destinato ad incremento della parte del fondo dell'art. 81 da destinare alle fasce.

Le Parti si danno atto sin da ora che per l'anno 2021 il restante numero di personale a cui saranno attribuite le progressioni economiche orizzontali, verrà individuato in via definitiva nel limite delle risorse finanziarie disponibili per l'anno ed in relazione al trend delle entrate/uscite di personale che si realizzeranno nel periodo di riferimento.

Al fine dell'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, le Parti concordano di prevedere, per il biennio 2020-2021, la decorrenza delle stesse al 1° gennaio di ciascun anno.

Le OO.SS. concordano che l'AORN avvii con rapidità la procedura selettiva con l'intento di concluderla entro il 31/12.


4. PREMIALITA' - Saldo 2019 e annualità 2020 e 2021

4.1 Quadro normativo contrattuale

Il quadro normativo e contrattuale vigente in materia di attribuzione dei premi correlati alla performance, per il personale del Comparto Sanità, è costituito dalle seguenti disposizioni:

- art. 45 d. lgs. 165/2001 che prevede che il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi, che individuano, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati, tra le altre:
 - alla performance individuale;
 - alla performance organizzativa;
- art. 40 comma 3 bis del d. lgs. 165/2001 che prevede che (...) la contrattazione collettiva integrativa assicuri adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori;
- art. 8, comma 5 lett. b) del CCNL del 21/05/2018, che demanda alla contrattazione integrativa aziendale i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;
- art. 81, comma 6, lettere a) e b) del CCNL del 21/05/2018, che destina - tra le altre finalità - le risorse di cui al Fondo Premialità e fasce ai premi correlati alla performance organizzativa e alla performance individuale;
- art. 82 del CCNL del 21/05/2018 che disciplina la differenziazione del premio individuale stabilendo quanto segue:

"1. Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell'Azienda o Ente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 81, comma 6, lett. b) (Fondo premialità e fasce) che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi."



2. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione integrativa, non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente ai sensi del comma 1.

3. La contrattazione integrativa definisce altresì, preventivamente, una limitata quota massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione può essere attribuita."

La parte aziendale prende atto che a tutto il 2018 l'incentivazione/premialità dell'Area Comparto è stata riconosciuta al personale, al raggiungimento di valutazione positiva, in eguale misura senza alcuna differenziazione per qualifica e livello.

4.2 Premialità Saldo 2019

Per l'anno 2019 è stato erogato l'acconto nella misura complessiva di € 167.800. La restante somma è stata accantonata e verrà corrisposta a conclusione del procedimento di valutazione.

Le parti concordano di accelerare il processo affinché termini entro dicembre 2020 e possibilmente con la mensilità di Novembre.

4.2 Premialità anno 2020 e 2021

Le Parti si danno atto che il sistema di valutazione dell'area comparto si articola nei seguenti ambiti di valutazione:

- valutazione della performance di struttura;
- valutazione della performance individuale, mediante scheda soggettiva.

La performance di struttura viene valutata attraverso l'individuazione di un set di indicatori primari derivabili dal Piano della Performance, riferiti sia all'ambito prestazionale sia all'ambito gestionale, il cui andamento verrà rilevato e monitorato con cadenza trimestrale. Il tutto è meglio rappresentato nel piano della performance adottato dall'Azienda e in corso di rivisitazione per l'anno 2020.

La performance individuale viene valutata attraverso apposita scheda in termini di attività individuale prestata e contributo apportato per raggiungimento degli obiettivi. E' prevista infatti apposita scheda valutativa ed al suo esito è collegata la corresponsione del premio individuale.


Le Parti concordano, pertanto, sui criteri per l'attribuzione dei premi così come definiti dal piano della performance e nella "scheda della valutazione individuale".

Per l'anno 2020, con la mensilità di maggio, considerato il particolare periodo emergenziale Covid_19 e il relativo maggior impegno cui il personale è stato chiamato, è stata corrisposto a titolo di acconto un importo unitario pari ad € 200.000 al personale in servizio.

Tanto premesso, occorre concordare, nel rispetto della normativa e del CCNL una quantificazione per l'anno 2020 della premialità per singola categoria, definendo, fermo restando l'ammontare della quota del fondo art. 81 riservato alla premialità, l'importo spettante per ciascuna di esse.

Considerato che l'importo definito in via provvisoria per l'anno 2020 è di € 544.013 è condivisibile la seguente ripartizione

Categoria	Importo Complessivo	N dipendenti	Quota massimo Individuale
A	22.849 (4,2%)	48	456,98
B	3.264 (0,6%)	8	466,28
BS	53.513 (9,8%)	98	544,00
C	13.056 (2,4%)	23	567,65
D	407.466 (74,9%)	673	605,45
DS	16.864 (3,1%)	27	648,62
Quota per progettualità	27.200 (5%)		
Totale	544.013 (100%)	877	



De

La quota individuale effettiva di premialità è calcolata nel rispetto e secondo quanto previsto dal regolamento aziendale vigente in materia adottato con deliberazione n. 262 del 29 marzo 2019.

Il numero dei dipendenti presi indicato è quello al 01/01/2020, pertanto le parti concordano che ogni variazione in termini numerici o della quota definitiva comporterà un proporzionale adeguamento della quota massima individuale.

Per l'anno 2021, salvo diversi incrementi o autorizzazioni/disposizioni regionali, resta fermo l'eventuale ridimensionamento stabilito al punto 2.2., salvo le diverse soluzioni di cui ai punti a), b) e c).

Su proposta delle OO.SS: è ipotizzabile l'erogazione della premialità nella parte definita anche provvisoriamente, a decorrere dall'anno 2021, in acconti mensili nei limiti da meglio definire.

Per il saldo, annualmente, si dovrà altresì tener conto dell'effettivo contributo apportato anche in termini di effettivo periodo temporale prestato alla dipendenza dell'azienda.

5. PROGETTI INCENTIVATI PER L'ANNO 2020 2021

Con il presente Accordo, le Parti concordano sulla necessità di individuare delle progettualità da porre in essere a decorrere dall'anno 2021 in aree a maggiore criticità in termini di erogazione delle prestazioni, scarsità di risorse e arre di emergenza. L'individuazione può avvenire mediante l'istituzione di appositi tavoli tecnici.

Sono altresì ipotizzabili progettualità per l'abbattimento liste di attesa da finanziare con i fondi legge Balduzzi (5% ALPI) accantonato dall'AORN o con appositi fondi appositamente stanziati a livello centrale.


6. PROGRESSIONI DI CATEGORIA

Le Parti si danno atto che il quadro normativo vigente in materia di progressioni di categoria è costituito dalle seguenti disposizioni:

- art. 52 c. 1 bis del D. Lgs. 165/2001 che stabilisce che le progressioni tra le categorie avvengano tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso;
- art. 22 c. 15 del D. Lgs. n. 75/2017 che prevede che, per il triennio 2018-2020, le Pubbliche Amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti potenzialità assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le categorie riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni Amministrazione ai fini delle progressioni tra le categorie di cui all'articolo 52 del D. Lgs. n. 165/2001.

Le Parti richiamano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 25 del CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018 che prevedono che il dipendente proveniente dalla stessa azienda o ente durante il periodo di prova abbia diritto alla conservazione del posto e, in caso di mancato superamento della stessa, sia reintegrato a domanda nella categoria e profilo professionale di provenienza.

Di tanto si prende atto con impegno da parte della AORN, tramite la UOC GRU, di verificare ogni ulteriore e possibile procedura, oltre quanto già posto in essere recentemente, nonché, come richiesto dalle OO.SS., di individuare la fattibilità per ogni singola categoria. I risultati della verifica saranno oggetto di contrattazione da attivarsi entro il 2020.



7. VESTIZIONE – SVESTIZIONE

Le OO.SS. chiedono di elevare di 4 minuti il tempo di vestizione e svestizione e passaggio di consegne per tutti gli operatori di comparto che operano sia in H12 che H24. Ad inizio 2021, previa ogni verifica e nei limiti di quanto previsto contrattualmente, di avvierà ogni negoziazione.

8. TICKET MENSA

Considerato che le OO.SS., contrariamente a quanto concordato in passato, chiedono l'erogazione dei ticket sull'effettiva presenza e senza limitazioni mensili e che il regolamento sull'orario di lavoro e di servizio vigente prevede per l'assegnazione dei ticket una regolamentazione separata, le stesse OO. SS. si rendono disponibili a proporre apposita bozza di regolamento che poi verrà sottoposta alle valutazioni e determinazioni aziendali.

Caserta 13/10/2020

[Handwritten signatures and notes follow]

Plausa
Alb. de la Torre
Rosa Wappa
Azule G. de
V. ferane C. de
Carro
Poste
di
King Moss

FP CIL h. f. gran
Alb. de la Torre
Alb. de la Torre
Alb. de la Torre
CISL FF - Ann. de
Carro, Sp. de 14.10.2020
Alb. de la Torre 15.10.2020

